

# Comunicazione PEC amministratori di società

Entro il prossimo **30 giugno** gli amministratori di società di persone o di capitali devono comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al competente Registro delle imprese, ciò in linea con le previsioni introdotte al comma 860 dell'art. 1, Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025.

La comunicazione dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, con una specifica nota risalente a marzo.

[https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/A00\\_STVREGISTRO\\_UFFICIALEU\\_0043836\\_12-03-2025.pdf](https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/A00_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf)

In tale nota è stato specificato che l'obbligo di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, che con la novella all'esame viene esteso agli "amministratori di imprese costituite in forma societaria", in forza del secondo periodo della disposizione richiamata si applica comunque a "tutte le imprese, già costituite in forma societaria", per le quali nella disposizione originaria era previsto uno specifico termine di adempimento.

Ciò determina l'applicazione dell'estensione dell'obbligo disposta dalla Legge di Bilancio 2025 anche alle imprese che siano già costituite prima della data di entrata in vigore della norma estensiva, ovvero prima del 1° gennaio 2025.

Per le imprese già costituite antecedentemente all'entrata in vigore dell'obbligo in parola l'adempimento scade al **30 giugno 2025**.

In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una **nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore**, nonché della nomina del liquidatore, anche nell'eventualità in cui – per le imprese già costituite – questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30

giugno 2025.

Eventuali inadempimenti **potrebbero** essere puniti con la sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro "chiunque, essendovi tenuto per Legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese", salva la riduzione dell'importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano "nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti".

(MF/ms)